

**Alle aziende associate
Categoria Estetica**

Como 8 gennaio 2016
Prot.3/MN/rb

Oggetto: DECRETO n. 206. Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.

Con la presente, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.300 del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015, che modifica il decreto del 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista (articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1).

Le modifiche contenute in detto provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico - di concerto con il Ministero della Salute - nell'ambito dell'iter di riesame delle disposizioni regolamentari avviato a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01471/2014.

Come è noto, infatti, per effetto di tale Sentenza erano decadute le limitazioni stabilite dal DM110/2011 relativamente alle apparecchiature di cui alla scheda 16 lett. C) (luce pulsata per fotodepilazione) ed alla scheda 21b (laser per la depilazione estetica). Era stata, altresì, sancita l'illegittimità dell'esclusione dall'elenco delle apparecchiature degli "stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata".

Dall'esame dei contenuti del nuovo Decreto, si rilevano le seguenti modifiche.

Per quanto riguarda in generale le schede che non sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato è stata effettuata una rivisitazione formale, con opportuno aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.

Vale la pena citare le modifiche apportate alla **scheda n.12 (Attrezzature per manicure e pedicure) ovvero l'esclusione dal corredo delle sgorbie e l'inclusione di tronchesi e pinzette.**

La scheda 13 (apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale) ha invece meglio puntualizzato e definito le indicazioni relative a modalità di applicazione, di esercizio e cautele d'uso, rispetto alle schede oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, mentre nulla è cambiato sulla scheda 21b (laser per la depilazione estetica)

La scheda 16 lett C contiene le seguenti modifiche: in luogo dei 10°C previsti per il raffreddamento della pelle è stato istituito un range che va dai 5°C ai 15°C, mentre le lunghezze d'onda emesse devono essere comprese tra 600 e 1.200 nanometri (in luogo dei 1100 precedentemente previsti).

Inoltre, mentre nessuna disposizione è stata introdotta con riferimento agli "stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata" (sulla cui esclusione il Consiglio di Stato aveva chiesto chiarimenti ai Ministeri competenti), l'elenco è stato integrato con la scheda n. 23, relativa al "Dermografo per micropigmentazione", il cui inserimento era stato oggetto di confronto nell'ambito del tavolo tecnico a suo tempo istituito con la partecipazione delle scriventi Organizzazioni.

Rispetto all'utilizzo di tale apparecchiatura, si sottolineano le disposizioni previste dal Decreto relativamente alle cautele d'uso ed alle modalità di esercizio ed in particolare l'obbligatoria osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della Sanità, Circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156 e Circolare del 16.07.1998 n. 2.8/633 e successive normative vigenti, nonché quanto stabilito con riferimento alla formazione degli operatori, come di seguito riportato:

"Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi.

La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi".

Nel trasmettere allegato alla presente il testo del Decreto, completo di allegati (All. 1: elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico – All.2: schede tecnico-informative),vi informiamo che a breve, sarà organizzata una serata di presentazione e spiegazione del nuovo decreto.

Restiamo sin d'ora a disposizione (segretario settore Benessere Sig. Roberto Bonardi tel. 031.316.332) per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgervi i migliori auguri di buon anno, salutandovi cordialmente.

Settore Benessere
Il Segretario
Roberto Bonardi



Settore Benessere
La Presidente
Marusca Nava

